

2692/12

Reg. 9055/12



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, II<sup>a</sup> Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Nicola Mazzocca, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nelle cause iscritte ai Nn° \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ Ruolo Generale Affari  
Contenziosi Civili, aventi ad **oggetto**: ripetizione dell'indebito,  
e vertente

Mod 24

**TRA**

I.C. \_\_\_\_\_, F.C. \_\_\_\_\_,  
A.C. \_\_\_\_\_, rappresentati e difesi dall'Avvocato  
\_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Napoli, al  
\_\_\_\_\_ in virtù di mandato in calce alla  
\_\_\_\_\_ copia notificata dell'atto di citazione.

**OPPONENTI**

**E**

BANCA \_\_\_\_\_, in persona del legale rapp.te p.t.,  
elettivamente domiciliata presso lo stesso in Napoli, -  
presso lo studio dell'Avv. -  
\_\_\_\_\_, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in autentica



Raccolta n. 9971.

OPPOSTA

### CONCLUSIONI

**Per gli opposenti** : accoglimento delle conclusioni formulate in atti e nei verbali di causa, con vittoria di spese”.

**Per la opposta**: “... rigetto della opposizione con vittoria di spese.”

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art.132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18.6.2009, n.469, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

Preliminarmente si dà atto dell'avvenuta riunione dei giudizi Nn° \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo conseguito dalla BANCA \_\_\_\_\_, nei confronti dei vari opposenti C.A. \_\_\_\_\_, C.I. \_\_\_\_\_ e C.F. \_\_\_\_\_, tutti fideiussori in relazione alla esposizione debitoria del debitore principale, A. \_\_\_\_\_, nei confronti dei quali tutti risulta adottato il decreto ingiuntivo n. 2310/2010 in data 4-3-2010 con il quale è stata ingiunto tanto al debitore principale quanto ai detti fideiussori il pagamento della somma di 1.568.728,29 €.

Mancata ogni opposizione del debitore principale, per quanto riferito dalla creditrice BANCA \_\_\_\_\_ : con dichiarazione non contraddetta, le eccezioni sollevate dagli opposenti fideiussori hanno avuto riguardo: 1) alla inutilizzabilità quale prova dell'estratto di saldaconto allegato dall'Istituto creditore alla produzione monitoria, 2) alla violazione degli obblighi sanciti dall'art 1955 c.c. a carico del fideiussore nell'interesse del debitore principale, e 3) alla illegittima pratica anatocistica operata

dall'Istituto di credito ricorrente, 4) al "disconoscimento della documentazione prodotta in copia nella produzione monitoria, in particolare dei contratti di fideiussione (presumibilmente) sottoscritti dagli odierni opposenti".

Preliminare è la questione relativa alla utilizzabilità della documentazione prodotta dalla parte opponente ove si rifletta che l'eccezione sul punto sollevata dalla parte opponente è apparsa alquanto generica, ove si rifletta sull'affermazione appena sottolineata.

Al proposito, occorre sottolineare, infatti, che, a seguito della proposizione della opposizione ad opera dei fideiussori, la documentazione contrattuale risulta depositata in originale dall'Istituto di credito opposto e non risulta in alcun modo intervenuto un rinnovato disconoscimento relativamente agli originali prodotti.

Pertanto, al di là della genericità della eccezione sollevata dagli opposenti, circa la presumibile sottoscrizione della fideiussione, non contestata con eccezione ferma ed inequivoca, ogni questione circa l'utilizzabilità delle fideiussioni rilasciate dagli attuali opposenti e circa la riferibilità delle autografie agli stessi apparenti sottoscrittori può dirsi superata e fugata, con la conseguenza che questo Giudicante può procedere nella deliberazione in ordine agli ulteriori profili di censura sollevati dagli opposenti.

Invero, risultano allegati agli atti i certificati resi dall'Istituto di credito opposto ai sensi dell'art. 50 l.b. relativamente ai vari conti intrattenuti dalla A. S.p.a con la BANCA , e segnatamente in ordine al conto corrente ordinario n. - , al conto anticipi su fatture n. - , al conto anticipi - , e al mutuo chirografario n. - , dalla cui somma risulta a carico della debitrice A. S.p.a. l'importo complessivo di 1.568.728,29 €.

Sebbene gli opposenti contestino la valenza probatoria di tali certificazioni,

non può contestarsi quanto disposto dall'art. 50 della legge bancaria, norma che prevede che "la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".

In quanto dotati di tali caratteristiche i detti certificati, allegati agli atti da parte dell'Istituto opposto, appaiono prova sufficiente a provare il credito vantato dalla creditrice, avuto riguardo alla specifica posizione processuale degli opposenti.

Va sottolineato, infatti, il dato rilevante costituito dalla natura di fideiussori degli attuali opposenti, soggetti i quali hanno concluso e sottoscritto ciascuno un contratto la cui disciplina si presenta del tutto particolare, per la chiara possibilità di attrarre gli stessi nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, contratto in cui il carattere di accessorietà tipico dei contratti di garanzia, rimane sullo sfondo e si snatura per acquisire un peculiare carattere di autonomia, in forza del quale l'obbligazione del fideiussore diventa esigibile anche per l'eventualità della invalidità della obbligazione principale, con l'unico limite rappresentato dalla *exceptio doli*, utilizzabile dal fideiussore per sanzionare violazioni di singolare rilievo quali la contrarietà a norme imperative o la illiceità della causa o laddove tramite il contratto autonomo si intenda perseguire un risultato vietato dall'ordinamento.

La lettura del dato testuale della fideiussione sottoscritta dagli opposenti, nel suo complesso, con il chiaro riferimento all'obbligo per il fideiussore di effettuare il pagamento immediatamente e a semplice richiesta scritta, consente una agevole qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia, come ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite anche con sentenza n.

3947/2010, laddove risulta precisato che "L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorieta che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale".

Mancando la detta discrasia nel corpo del testo contrattuale, complessivamente considerato, ed apparendo chiara nell'insieme l'autonomia dell'obbligazione assunta dai fideiussori, gli stessi devono ritenersi obbligati al pagamento dell'importo ad essi richiesto dal creditore, nei limiti dell'importo da essi garantito, senza che ulteriore argomento possa essere utilizzato dagli opposenti relativamente alla presunta violazione dell'art. 1955 c.c., norma assolutamente derogabile, e derogata dalle parti, ove si prenda atto di quanto previsto all'art 4 del contratto di fideiussione, ove è stabilito che "il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca", previsione contrattuale che aggiunge ulteriori caratteri di autonomia alla obbligazione fideiussoria de qua, e giustifica ancor più l'atipicità del relativo contenuto.


Alla luce di quanto premesso, considerato, ad abundantiam, che anche le eccezioni relative alla presunta illegittimità della capitalizzazione trimestrale appaiono assolutamente infondate, anche in considerazione della previsione contrattuale della detta prassi con carattere di reciprocità, avallata dalla circolare CICR del 9 febbraio 2000, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli così provvede:

- a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo -  
emesso in data 4-3-2010 dal Tribunale di Napoli.
- b) Condanna C.I. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e C.A. \_\_\_\_\_, in solido, al  
pagamento, in favore della BANCA \_\_\_\_\_, in persona del  
legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che liquida in complessive 12.300,00 €  
così suddivise: 10.000,00 € per onorario difensivo, 2.000,00 € per diritti e  
300,00 € per spese, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Napoli in data 26-6-2012.

Il Giudice  


TRIBUNALE DI NAPOLI  
PERVENUTO IN CANCELLERIA  
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA

Oggi 28 GIU 2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa BORBELLI Mariarosaria  
